

Congedi parentali a efficacia retroattiva

DI NICOLA MONDELLI

Decorrenza retroattiva per i congedi parentali. La disciplina sui congedi parentali prevista dall'articolo 12 del contratto collettivo nazionale 2003 trova integrale applicazione anche nei confronti delle lavoratrici madri, docenti o Ata, in servizio a tempo determinato, a decorrere dalla predetta data e non solo a decorrere dal 2 febbraio 2005, data di sottoscrizione dell'accordo Aran/sindacati relativo alla sequenza contrattuale di cui all'articolo 142, comma 4. Lo ha chiarito l'Aran con una nota trasmessa nei giorni scorsi alla direzione della Ragioneria generale dello stato di Bologna e, per conoscenza, al ministero dell'istruzione e a quello dell'economia e delle finanze. L'originario articolo 142 del contratto aveva stabilito che, nel comparto scuola, continuava a trovare applicazione l'articolo 25, commi 16 e 17 del contratto del 1995. Detto articolo disponeva che nei confronti del personale assunto a tempo determinato si applicavano le norme per la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalle leggi n. 1204/71 e n. 903/77. Disponeva, inoltre, che nei casi in cui al medesimo

personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, era impedita l'assunzione del servizio, allo stesso andava garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza assegni.

Il mantenimento in vigore del citato articolo 25 contraddiceva quanto nel corpo del Ccnl veniva previsto dagli articoli 12 e 19 e cioè che al personale scolastico, senza alcuna distinzione di stato giuridico (incaricato a tempo indeterminato o a tempo determinato), andavano applicate le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel dlgs n. 151/2001. Una patente contraddizione e incompatibilità logica, dunque, tra le due disposizioni all'interno dello stesso testo contrattuale non tempestivamente rilevata al momento della firma. L'accordo sottoscritto il 2 febbraio 2005 aveva semplicemente provveduto a eliminare tale contraddizione, cancellando dall'articolo 142 il riferimento all'articolo 25 del contratto del '95. Restava da chiarire se la cancellazione dell'articolo 25 doveva decorrere dalla data dell'accordo stesso o del contratto di riferimento. L'Aran ha indicato quest'ultima soluzione. (riproduzione riservata)